



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1567/2017 promossa da:

1 (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. AMATUCCI
ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in Pagnare del Tronto (AP) alla Via Cesare Pavese n. 5
presso il difensore

ATTORE

contro

FALLIMENTO di C. _____ (C.F. _____)
nonché dei soci _____ (C.F. _____)
(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. _____ elettivamente domiciliato
in _____ presso il difensore

CONVENUTI

oggetto: accertamento della giusta causa di recesso da società di persone.

CONCLUSIONI

Per l'attore: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni declaratoria di legge, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:

- Accertare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 2285 comma 2 c.c., per il recesso del sig. _____ dal "Fallimento della Società _____" e, per l'effetto,
 - Dichiarare la legittimità e l'efficacia del recesso stesso con decorrenza dal 12 aprile 2016;
- Con vittoria di spese, diritti, onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario."

Per il convenuto Fallimento (_____): "Piaccia all'Il.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:

in via principale dichiarare improcedibili le domande avanzate da Gabrielli Enrico stante la competenza funzionale inderogabile del Tribunale Fallimentare essendo stati tutti i convenuti dichiarati falliti come risulta in atti.

nel merito rigettare la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto.

in via gradata accertare la data di efficacia del recesso e liquidare la quota in base alla effettiva situazione patrimoniale della convenuta rigettando ogni altra domanda

Con vittoria di onorario e spese di causa”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 24-28.7.2017 conveniva in giudizio la [redacted] nonché i soci illimitatamente responsabili di questa, deducendo che: in data 11.12.1997 egli attore aveva costituito, insieme [redacted], la [redacted]; nel corso del rapporto [redacted] aveva assunto un ruolo dominante imponendo al [redacted] scelte imprenditoriali svantaggiose a proprio personale vantaggio, quali il procrastinare il pagamento di debiti assunti con fornitori storici dando priorità ad altri invece dilazionabili, il tenere impiegata la propria moglie quale tenutaria della contabilità, e l'escludere il [redacted] alla gestione degli affari societari; dopo che, in data 15.2.2016, [redacted] aveva aggredito fisicamente e minacciato di morte [redacted] - per la sua decisione di far rientrare un dipendente dalle ferie - , questo aveva rassegnato le proprie dimissioni con raccomandata del 12.4.2016, e con successiva missiva del 9.5.2016 aveva nuovamente comunicato il recesso per giusta causa e chiesto la liquidazione della quota; i convenuti avevano, tuttavia, ommesso di iscrivere la notizia del recesso nel registro delle imprese, così cagionando grave danno all'attore, il quale continuava ad apparire quale socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali nei confronti dei terzi. Chiedeva, quindi, dichiararsi la legittimità del recesso con efficacia dal 12.4.2016 e condannare la società e i suoi soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni societarie al pagamento del controvalore della propria quota, nonché al risarcimento dei danni patiti e al pagamento della sanzione pecuniaria prevista per la mancata iscrizione del recesso *ex art. 2300 c.c.*

Si costituivano con unitario atto [redacted] eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle domande di condanna (sia al pagamento della quota che al risarcimento dei danni), poiché il recesso determinava un credito nei soli confronti della società e non anche dei soci, la cui responsabilità sarebbe stata solo sussidiaria, e poiché la solidarietà passiva per le obbligazioni sociali operava solo nei confronti dei terzi e non dei soci. Eccepevano la mancata allegazione dello specifico danno risentito dall'attore per la mancata iscrizione del recesso nel registro delle imprese (non avendo egli indicato di quale debito societario fosse stato chiamato a rispondere dopo il 12.4.2016) e chiedevano il rigetto della domanda.

Si costituiva anche la [redacted] indicando che, secondo l'atto costitutivo, il recesso doveva essere comunicato con preavviso di almeno tre mesi. Contestava la sussistenza della giusta causa di recesso, eccependo la genericità delle avverse censure e indicando che in data 15.2.2016 non vi era stata alcuna aggressione fisica ma solo uno scontro verbale. Indicava che la consistenza del valore della quota societaria da liquidare avrebbe dovuto essere accertata ai sensi dell'art. 2289, c. 2, c.c. e contestava l'esistenza di un danno risarcibile. Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande e, in subordine, l'accertamento del valore della quota *ex art. 2289, c. 2, c.c.*

Assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., con ordinanza del 9.4.2018 - da intendersi qui trascritta - venivano ammessi i mezzi istruttori. All'udienza del 28.6.2018 la convenuta rinunciava all'interrogatorio formale di parte attrice. Sentiti due testimoni attorei, alla successiva udienza del 25.1.2019 il g.o.p. in sostituzione del magistrato dichiarava l'interruzione del giudizio, a causa dell'intervenuto fallimento di tutti e tre i convenuti.

Con ricorso del 31.1.2019 l'attore chiedeva la riassunzione del giudizio riproponendo le domande nei

confronti del fallimento. Con comparsa depositata in data 22.5.2019 si costituiva la curatela fallimentare, la quale riproponeva le stesse difese e conclusioni già svolte dalla società *in bonis*. All'udienza del 23.5.2019 la curatela rinunciava all'audizione dei propri testimoni e alla successiva udienza del 18.7.2019 l'attrice non intimava il proprio ultimo teste ammesso. All'udienza del 28.11.2019 veniva dichiarata nuovamente l'interruzione del giudizio per mero errore, poi prontamente emendato. Parte attrice dichiarava, stante l'intervenuto fallimento, di rinunciare alla domanda di accertamento e di condanna della società alla liquidazione della quota e al risarcimento dei danni, riservando tuttavia di insinuare il relativo diritto al passivo fallimentare. Seguivano due rinvii a causa dell'applicazione della normativa emergenziale dettata dall'art. 83, c. 1, del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Seguiva un ulteriore rinvio chiesto da parte attrice ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 81-*bis* disp. att. c.p.c. Con le note scritte per l'udienza del 28.1.2021 la curatela eccepeva l'improcedibilità (*ex artt. 24, 52 c. 2 e 93 l. fall.*) delle domande di accertamento dei pretesi crediti e risarcimento. All'udienza del 25.3.2021 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei richiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Deve, preliminarmente, indicarsi la competenza del giudice monocratico su tutte le domande oggetto di giudizio (anche quelle rinunciate o comunque improcedibili). Infatti, con le medesime non si propone alcuna azione di responsabilità contro gli organi societari (...ede sono qui convenuti solo ed esclusivamente quali soci illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali), azione che, ai sensi dell'art. 50-*bis* n. 5 c.p.c. sarebbe di competenza del tribunale in composizione collegiale.

Visto l'intervenuto fallimento di tutti i convenuti devono, poi, dichiararsi improcedibili le domande riproposte, dopo la riassunzione, nei confronti del fallimento di accertamento e condanna al pagamento del controvalore della quota societaria dell'attore, nonché al risarcimento dei danni dal medesimo patiti e al pagamento della sanzione pecuniaria prevista per la mancata iscrizione del recesso.

Infatti, il relativo diritto (di credito, con conseguente condanna) deve essere accertato nelle forme dell'insinuazione al passivo fallimentare, come espressamente previsto dall'art. 52, c. 2, del R.d. 267/1942. Tale disposizione, appunto, assoggetta alla competenza del giudice fallimentare e al concorso formale "ogni credito" e "ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare", ivi compresa anche la cognizione degli antecedenti logico-giuridici che costituiscono il presupposto delle pretese vantate.

Va, in particolare, dichiarata la improcedibilità e non la estinzione per parziale rinuncia agli atti del giudizio (tale deve essere correttamente qualificata la dichiarazione resa dal difensore di parte attrice nell'atto del 11.12.2019, visto che ha espressamente dichiarato di voler far valere i relativi crediti in sede endo-fallimentare, dunque non rinunciando alla domanda), non essendovi stata, *ex art. 306, c. 1, c.p.c.*, accettazione della rinuncia medesima dalla controparte.

L'unica domanda che può essere esaminata nel merito è, dunque, quella relativa all'accertamento della legittimità ed efficacia del recesso.

Sul punto l'art. 2285 c.c. (applicabile alle s.n.c. in virtù del rinvio contenuto nell'art. 2293 c.c.) stabilisce che il socio può recedere puramente e semplicemente dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci, dandone preavviso tre mesi prima, oppure può recedere nei casi previsti dal contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa. L'atto

costitutivo della (.....) (società contratta a tempo determinato) conferma, all'art. 9, la possibilità di recesso per giusta causa, rinviando all'art. 2285 c.c.

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “non solo riguardo ai rapporti di lavoro, ma anche in tema di mandato, di società, di apertura di credito bancario e simili - e cioè in tutti i casi in cui la legge attribuisce particolari effetti ad una "giusta causa" -, il concetto di giusta causa si ricollega sempre alla altrui violazione di obblighi contrattuali, o alla violazione dei doveri di fedeltà, di lealtà, di diligenza o di correttezza, che ineriscono alla natura fiduciaria del rapporto e lo assoggettano ad una speciale disciplina. In tema di società, quindi, il recesso del socio può ritenersi determinato da giusta causa solo quando costituisca reazione legittima al comportamento degli altri soci, che obiettivamente e ragionevolmente sia tale da scuotere la fiducia in essi riposta” (cfr. Cass. n. 1602/2000 in motivazione, Cass. n. 2454/1966; v. anche Cass. n. 18243/2004, in materia di dissidio imputabile ad un socio quale giusta causa di recesso in società di persone).

Nel caso di specie molteplici sono le condotte che l'attore imputa al socio “dominante” , il quale lo avrebbe di fatto estromesso da ogni decisione relativa alla gestione e dal controllo della società. In particolare, nella memoria *ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c.* specifica nel seguente modo le condotte già genericamente indicate nell'atto di citazione:

1) nel 2014 i aveva deciso di effettuare lavorazioni per € 76.215,00 in favore della società di costruzioni accettando effetti cambiari in pagamento, nonostante l'opposizione dei soci de, essendo il costruttore notoriamente in difficoltà economica; tanto che la società di costruzioni *de qua* era stata poi sottoposta a procedura concorsuale, con conseguente grave perdita economica per l'.....; in particolare, il mancato incasso del relativo credito era stato causa della perdita di esercizio relativa all'anno 2015 (v. bilancio allegato *sub 5* alla comparsa di costituzione della

2) non aveva rispettato gli accordi presi con gli altri soci nel corso delle riunioni effettuate presso il commercialista nel mese di ottobre 2014 e febbraio 2016, in cui, nel tentativo di ridurre i costi a fronte del calo di fatturato, si era deliberato di utilizzare la cassa integrazione per gli operai e di licenziare l'impiegata ; quest'ultimo aveva deciso immotivatamente di non dare seguito alle decisioni concordate;

3) si era opposto alle richieste di rendicontazione provenienti dall'attore in ordine all'utilizzo della somma di € 150.000,00 concessa in mutuo dalla banca Intesa nel 2015, nonché alle richieste di informazioni in merito all'andamento economico e finanziario della società.

Tali specifiche condotte non sono mai state tempestivamente contestate da parte convenuta e devono, dunque, ritenersi provate. Né comunque la medesima ha fornito la prova di fatti contrari, avendo rinunciato tanto all'interrogatorio formale quanto alle testimonianze ammesse. Quanto, in particolare, alla condotta di cui al punto 2 sopra indicato, a nulla vale il contratto prodotto in allegato alla memoria n. 3 di parte convenuta, posto che tale documento, firmato tra l la in alcun modo poteva vincolare il terzo pagamento del corrispettivo dell'appalto in favore della

Alle indicate condotte si aggiungono gli ulteriori fatti di *mala gestio* relativi all'uso di denaro della società per l'acquisto di beni (arredi, tra cui una cucina, e computer) invece mai entrati poi nella disponibilità della società stessa, come confermato dai testimoni sentiti nel corso del giudizio.

Vi è, da ultimo, l'episodio del 15 febbraio 2016, nel quale l' veva aggredito verbalmente e fisicamente il minacciandolo e urlandogli frasi come “io ti ammazzo, ti scanno” e schiaffeggiandolo. Tale ultimo episodio non è stato specificamente contestato, limitatamente

all'aggressione verbale (contestata è quella fisica), dalla parte convenuta, che ha giustificato l'episodio con il clima teso che vi era in quel periodo per il "cattivo andamento del fatturato". Ma di tale ultima circostanza non vi è, nuovamente, alcuna prova.

In tale quadro, non vi è dubbio che il recesso del abbia costituito una legittima reazione ad un comportamento dell'altro socio obiettivamente, ragionevolmente ed irreparabilmente pregiudizievole del rapporto fiduciario esistente tra le parti (peraltro solo tre) del rapporto societario.

Sussistendo, dunque, una giusta causa ai sensi dell'art. 2285, c. 2, c.c., deve dichiararsi la legittimità del recesso comunicato dall'attore con raccomandata del 12.4.2016. Essendo il recesso un atto recettizio, esso è efficace solo quando venga a conoscenza del destinatario (art. 1334 c.c.). Pertanto, essendo la raccomandata in questione stata consegnata ai due soci e alla società rispettivamente il 23 (a un socio) e il 26.4.2016 (all'altro socio e alla società), è a tale ultima data che il recesso è divenuto efficace.

Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in favore del difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale così dispone:

accerta e dichiara la legittimità del recesso dell'attore dalla società C
..... con efficacia dal 26.4.2016;

dichiara improcedibili (*ex art. 52, c. 2, R.d. 267/1942*) le altre domande di parte attrice;

condanna la convenuta curatela fallimentare al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di giudizio, che si liquidano in € 7.254,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., ed in € 545,00 per spese; dispone la distrazione delle relative somme in favore dell'avv. Alessandra Amatucci, dichiaratasi antistataria.

Ascoli Piceno, 17 giugno 2021

Il Giudice
dott. Francesca Sirianni